

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1964

(18^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche alle norme concernenti le pensioni privilegiate ordinarie alle vedove, ai genitori e ai collaterali dei militari » (69) (D'iniziativa dei senatori Piasenti e Donati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE Pag. 370
OLIVA, *relatore* 370

« Agevolazioni tributarie a favore dell'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS) » (170) (D'iniziativa dei senatori Samek Lodovici e Valsecchi Athos) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 393, 395
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 394
BONACINA 394
CENINI, *relatore* 394
GIGLIOTTI 394
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 395

« Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo » (193) (D'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed

altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 373, 375, 377, 380
FRANZA 379, 380
LO GIUDICE, *relatore* 373, 374, 375, 377
MAIER 379
MARIOTTI 375, 380
MARTINELLI 379
SALERNI 374, 380

« Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine » (240) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 370, 372
CENINI 371
CONTI, *relatore* 370, 371
GIGLIOTTI 371
MAIER 371
SALERNI 371
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 371

« Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carat-

tere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 »
(453) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . .	Pag. 380, 382, 387, 389, 390, 391
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	384, 388, 389, 391
BONACINA	383, 385, 388, 389, 390, 391
CENINI	384
GIGLIOTTI	384, 388
MAGLIANO	385
MARTINELLI, <i>relatore</i>	380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
PARRI	384, 385
PIRASTU	383, 386, 387, 391
TRABUCCHI	387, 388, 390
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	382, 383, 384

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bonacina, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Maier, Mammucari, Mariotti, Martinelli, Oliva, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi Athos e per il tesoro Belotti.

MAIER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Piasenti e Donati: « Modifiche alle norme concernenti le pensioni privilegiate ordinarie alle vedove, ai genitori e ai collaterali dei militari » (69)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Piasenti e Donati: « Modifiche alle norme concernenti le pensioni privilegiate ordinarie alle vedove, ai genitori e ai collaterali dei militari ».

Faccio presente alla Commissione che il disegno di legge fa parte di un gruppo di quattro provvedimenti riguardanti la stessa materia. Riterrei opportuno attendere tutti i dati ad essi relativi per discutere i disegni di legge tutti insieme, allo scopo di non creare sperequazioni. Propongo pertanto un breve rinvio.

OLIVA, *relatore*. Preciso che alla proposta governativa di cui allo stampato n. 204, nella quale il Ministero della difesa si riferisce ai militari deceduti in servizio e per causa di servizio, si è aggiunto, oltre ai due disegni di legge d'iniziativa parlamentare sulla stessa materia, un terzo, analogo disegno di legge, quello n. 362, che non è stato incluso nell'ordine del giorno, cosa che sarà opportuno fare alla ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge n. 69, degli altri all'ordine del giorno riguardanti la stessa materia, nonchè di quello n. 362 d'iniziativa dei senatori Fiore e Boccassi, sarà iniziata in altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine » (240)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine », che nella seduta precedente era stata rinviata in attesa che il relatore potesse fornire ulteriori chiarimenti.

CONTI, *relatore*. Pur richiamandomi a quanto ho detto nella seduta precedente circa la non costituzionalità dell'articolo di cui si chiede l'integrazione, io penso che si possa ovviare e superare questo pericolo ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

18ª SEDUTA (29 aprile 1964)

con un semplice emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, perchè tale comma, pur essendo ispirato ad un principio di equità nei confronti di coloro che non hanno pagato e che avrebbero dovuto pagare con le vecchie tariffe, corre il rischio di essere invalidato, per incostituzionalità, riferendosi esso alle vecchie tariffe la cui fissazione è stata già dichiarata incostituzionale. Quindi io sono d'avviso che questo terzo comma debba essere soppresso. Però tale soppressione va coordinata con un altro emendamento: ai fini di pervenire, o di tentare di pervenire nel limite del possibile all'applicazione di un principio di evidente equità, io proporrei di aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo 1, le parole « ridotte del 20 per cento »; e cioè applicheremo a queste due prime ipotesi le tariffe nuove secondo la legge nuova, in completa aderenza alla norma costituzionale, riducendo peraltro le tariffe stesse del 20 per cento. Nell'eventualità che la riduzione del 20 per cento non sia sufficiente, si potrebbe arrivare al 25-30 per cento al massimo.

In tal senso, concludendo, io penso di essere d'accordo col Ministero dell'interno e col Ministero delle finanze.

SALERNI. Su questo disegno di legge abbiamo già discusso nella seduta precedente, ed eravamo venuti nella determinazione di trovare un *modus vivendi* per non danneggiare le Amministrazioni locali e non incorrere d'altra parte, nuovamente, nella declaratoria di illegittimità da parte della Corte costituzionale. Ora, se il relatore ci assicura che effettivamente il riferimento alla vecchia tariffa non soddisfa il principio richiamato dalla Corte in materia di riscossioni, anche se impiegato per fissare il limite massimo della determinazione del tributo, io credo si possa procedere all'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti da lui suggeriti.

GIGLIOTTI. Io sono lieto che il senatore Conti oggi sia di diverso avviso rispetto alla volta precedente...

CONTI, *relatore*. Il principio l'ho salvato.

GIGLIOTTI. ... anche perchè proprio ieri il ministro Colombo ci diceva che i Comuni, nel 1964, dovrebbero presentare dei bilanci con un *deficit* minore del 1963. È una illusione... comunque questo ci diceva il ministro Colombo. Ora dobbiamo preoccuparci di non fare in modo di diminuire le entrate comunali, come sarebbe stato se non avessimo approvato questo disegno di legge.

Sono d'accordo sull'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 1, perchè tale comma potrebbe incorrere in un giudizio di incostituzionalità. Circa l'emendamento al primo e secondo comma tendente a una riduzione, in maniera che si arrivi a delle cifre non superiori a quelle della vecchia tariffa, mi rimetterei all'avviso del Governo. In sostanza molti Comuni hanno già riscosso in base alle tariffe dichiarate anticostituzionali. Oggi si vorrebbe chiedere ai contribuenti un supplemento di imposta in maniera di adeguare quello che è stato pagato alle nuove tariffe, il che mi sembra eccessivo.

Quindi sono favorevole al disegno di legge, lasciando però il riferimento alle vecchie tariffe.

CENINI. Ritengo opportuno approvare il disegno di legge.

MAIER. Io sono d'accordo con il relatore, ma ho delle perplessità sulla percentuale, perchè la riduzione del 20 per cento potrà portare a dei rimborsi da parte dei Comuni.

CONTI, *relatore*. Al contrario, non ci saranno rimborsi.

GIGLIOTTI. L'accordo era questo: arrivare ad una percentuale per cui non ci fossero rimborsi. Non far pagare di più e non far pagare di meno.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io sono lieto di accogliere la proposta del relatore, per evitare

un'azione di rimborso che, nel caso in cui fosse approvato il disegno di legge senza emendamenti, sarebbe facilmente proposta da parte degli interessati. Voglio anche rammentare ai colleghi che un'operazione di questo tipo, sia pure in ipotesi, tornerebbe naturalmente a vantaggio degli agenti o degli appaltatori perchè questi si guarderebbero bene dall'iniziare autonomamente l'azione di rimborso. Dopo di che mi pare che sia chiarissima la ragione per la quale il relatore propone l'abolizione del terzo comma dell'articolo 1, perchè tale comma rimette in validità, sia pure in forma di parametro, le vecchie tariffe che sono state dichiarate incostituzionali. Sorge perciò questo problema: se noi facciamo riferimento alle tariffe stabilite dalla legge del 1961, qual'è il rapporto medio tra queste tariffe e quelle precedenti? Io ho in materia una certa esperienza perchè quando, nel 1961, presiedevo la Commissione finanze e tesoro alla Camera, fui il relatore sul disegno di legge. Ricordo bene che il testo proposto dal Ministero dell'interno fu notevolmente modificato; fra le altre cose, i parametri medi di aumento furono valutati rispetto a una media comune. La media delle medie dava per risultato che gli aumenti che venivano proposti nel disegno di legge iniziale erano globalmente nell'ordine del 45-50 per cento. Si ritenne che quell'aumento fosse troppo elevato e quindi si assunse, come linea intermedia, l'applicazione di un aumento che, a seconda delle voci, andava dal 20 al 25 per cento. Ed ecco perchè il relatore propone una riduzione del 20-25 per cento: perchè si riferisce a quell'argomento, che portò a quella tale variazione. Dimodochè, se noi applichiamo il tasso di riduzione del 20-25 per cento, certamente, in via media, riportiamo le aliquote dell'imposta da percepire, grosso modo, a quelle in vigore prima della legge del 1961. Certo, ogni Comune ha la sua fisionomia, quindi non posso escludere che si possa arrivare a posizioni di cui alle ipotesi fatte dal senatore Maier; credo però che, in definitiva, le somme eccedenti il dovuto saranno talmente modeste per cui a un certo punto sarà più costosa l'azione di richiesta di ricu-

pero che non la rinuncia all'eventuale rimborso. Io ritengo che noi, meglio di apportare in diminuzione l'aliquota che mediamente fu apportata in aumento sulle medie delle tariffe risultate applicate prima del 1962, non potremmo fare.

Quindi credo si possa accettare il suggerimento del relatore abolendo il terzo comma dell'articolo 1 e aggiungendo, alla fine del primo comma, le parole « ridotte del 20-25 per cento », e inserendo nel secondo comma, dopo le parole « Le medesime tariffe », le altre « con la stessa riduzione ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fermi gli effetti della prescrizione previsti dall'articolo 48, terzo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine effettuate dopo il 2 luglio 1959 e prima del 13 agosto 1961, si applicano le tariffe deliberate nei termini e con le modalità previste dalla legge 5 luglio 1961, n. 641.

Le medesime tariffe sono applicabili anche ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai Comuni e loro concessionari per pubblicità affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959.

Resta, in ogni caso, esclusa la possibilità di pretendere il pagamento di somme in eccedenza a quelle risultanti dall'applicazione delle norme generali e locali precedentemente vigenti.

A questo articolo è stato presentato dal relatore senatore Conti un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Inoltre il sottosegretario Valsecchi, in accordo col relatore, propone di aggiungere alla fine del primo comma le parole: « ridotte del 20 per cento » e, al principio del secondo comma, dopo le parole: « Le medesime tariffe », le altre « con la stessa riduzione ».

Metto ai voti gli emendamenti anzidetti, che si ispirano al medesimo principio.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Fermi gli effetti della prescrizione previsti dall'articolo 48, terzo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine effettuate dopo il 2 luglio 1959 e prima del 13 agosto 1961, si applicano le tariffe deliberate nei termini e con le modalità previsti dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, ridotte del 20 per cento.

Le medesime tariffe, con la stessa riduzione, sono applicabili anche ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai Comuni e loro concessionari per pubblicità affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959 ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: « Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo » (193)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Amadei Leonetto, Amendola Pietro, Bensi, Brodolini, Bucalossi, Corona Achille, Cattella, Covelli, Cruciani, Di Giannantonio, Di Vittorio Berti Baldina, Durand de la Penne, Evangelisti, Ferioli, Forlani, Jozzelli, Montanti, Nannuzzi, Pennacchini, Pieraccini, Pirastu, Quinteri, Riccio, Servello, Scarpa, Simonacci, Vizzini e Zincone: « Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è modificato come segue:

« L'Istituto provvede alla concessione del credito:

- a) con il fondo di dotazione;
- b) con il fondo di garanzia;
- c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
- d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
- e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 3 ».

LO GIUDICE, relatore. Con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, fu istituito l'Istituto per il credito sportivo, avente personalità giuridica e gestione autonoma. Questo istituto, che subentrava alla vecchia gestione speciale per il credito sportivo pres-

so la Banca nazionale del lavoro, aveva come finalità quella di concedere mutui a medio e lungo termine, nonchè contributi agli interessi sui mutui a favore degli enti pubblici locali, e di altri enti pubblici, per l'ampliamento, ammodernamento e attrezzatura dei loro impianti sportivi. La legge prevedeva altresì all'articolo 6 che con preferenza questi mutui fossero concessi agli enti locali delle aree depresse carenti di impianti sportivi. L'Istituto provvede alla concessione del credito con un complesso di disponibilità, composto da diverse voci: la prima voce, la più rilevante, è il fondo di dotazione, che originariamente era di 500 milioni e che successivamente è stato in più riprese aumentato, fino agli attuali 5 miliardi. Questo fondo di dotazione è stato sottoscritto dal CONI, dalla Banca nazionale del lavoro, dal Consorzio per opere di pubblica utilità, nonchè dall'Istituto nazionale delle assicurazioni. Oltre al fondo di dotazione vi sono un fondo di garanzia, fornito dal CONI, nonchè la riserva ordinaria e quelle straordinarie.

Tutta questa massa di manovra dovrebbe servire ad alimentare i mutui; ma la legge istitutiva consentiva altresì all'Istituto per il credito sportivo di emettere obbligazioni per un importo massimo pari a tre volte quello del suo patrimonio: essendo ora il patrimonio di 5 miliardi, possono essere emesse obbligazioni sino a 15 miliardi di lire.

Il disegno di legge in esame è inteso a modificare l'articolo 4 della citata legge del 1957, e precisamente ad aumentare l'importo massimo di emissione delle obbligazioni dell'Istituto da tre a cinque volte il patrimonio dell'Istituto stesso.

Vorrei ora dire qualche cosa sul funzionamento dell'ente in questi quattro anni. Non sono in possesso dei dati aggiornati al 1963 in quanto l'ultima relazione non è stata ancora approvata, ma ho i dati concernenti il 1962, praticamente dei primi quattro bilanci, dai quali risulta che sono stati operati 211 mutui per oltre 11 miliardi di lire, a favore di enti locali e pubblici. Però mi corre l'obbligo di fare un'osservazione. Mentre l'articolo 6 della legge istitutiva pre-

vede esplicitamente che in modo particolare le operazioni dell'Istituto vadano a favore degli enti pubblici del Mezzogiorno e delle zone depresse, se esaminiamo invece le statistiche di queste operazioni noi notiamo che, su 211 operazioni, nell'Italia meridionale ne sono state fatte solo 49; nell'Italia insulare 8: in totale 57, per un ammontare di 2 miliardi e 900 milioni su 11 miliardi.

L'Istituto ha avvertito questa difficoltà, tanto che ha preso l'iniziativa di un convegno con gli amministratori di alcuni Comuni dell'Italia meridionale, ma questo non ha dato i risultati desiderati, e siccome la citata legge nacque soprattutto per le suddette operazioni in favore degli Enti locali delle zone depresse, è da auspicare che effettivamente l'Istituto si avvii decisamente in questa direzione.

S A L E R N I . L'Istituto per il credito sportivo non ha organizzazioni periferiche, cioè succursali?

L O G I U D I C E , *relatore*. No. Sono i piccoli Comuni che hanno bisogno di essere sostenuti e non sempre hanno possibilità di dare garanzie. Credo, comunque, che se l'Istituto potrà maggiormente estendere la sua attività in questo campo, si possa sperare di dare ai Comuni stessi un vantaggioso aiuto.

Desidero fare un'altra osservazione: mentre l'Istituto ha un cospicuo fondo speciale che serve per dare contributi speciali sugli interessi, che viene alimentato anche dalla percentuale sui proventi del Totocalcio, e che ammontava alla fine del dicembre 1962 a lire 5 miliardi e 313 milioni e rotti, su questo fondo aveva dato soltanto 94 milioni circa di contributi. Sarebbe auspicabile che l'Istituto concedesse questi contributi con maggiore larghezza.

Con queste osservazioni io credo che il disegno di legge si possa approvare, perché la modifica che tende ad elevare il limite di emissione delle obbligazioni da 3 a 5 volte il patrimonio dell'Istituto può consentire a questo una maggiore operosità in favore degli enti pubblici locali e di altri enti pubblici.

Desidero peraltro fare un'ultima osservazione in merito alla gestione dell'Istituto; quando lo si creò, sia alla Camera che al Senato si sollevarono dubbi sull'opportunità di creare un Istituto con fisionomia autonoma rispetto alla gestione della Banca nazionale del lavoro, poichè si temette che si sarebbe creato un organismo troppo macchinoso e burocratico.

Nonostante quella osservazione, credo che l'Istituto sia gestito con criteri di sana economia, come risulta dal suo bilancio, che vede spese contenute in termini moderati. Per quanto infatti riguarda il bilancio del 1962, si rileva che le spese varie sono state di 27 milioni e 659 mila lire; le competenze degli organi amministrativi e sindacali 4 milioni e 995 mila lire; spese per fitto, manutenzione e riscaldamento 8 milioni 123 mila lire. Mi pare che veramente si tratti di una gestione parsimoniosa e non di una gestione spendacciona.

Con le osservazioni e i rilievi fatti rinnovo la proposta di approvare il disegno di legge, facendo riferimento a quanto è stato fatto alla Camera. Ed in ordine alla richiesta del senatore Gigliotti, circa la opportunità di avere a disposizione, durante le discussioni, le relazioni della Camera dei deputati che accompagnano i disegni di legge, mi sembra senz'altro ottima. Noi abbiamo il bollettino delle Commissioni, il quale peraltro dice solo — per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame — che esso è stato letto ed approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. Desidererei sapere dal relatore se egli ha preso cognizione della data della delibera del Comitato per il credito ed il risparmio che ha limitato a due miliardi l'emissione delle obbligazioni. L'articolo 4 della legge istitutiva autorizza la emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a tre volte il patrimonio dell'Istituto. Il patrimonio è di 5 miliardi, quindi la emissione avrebbe potuto essere maggiore dei due miliardi. Ma se il Comitato interministeriale del credito e risparmio ha consentito l'emissione soltanto fino a 2 miliardi, è probabile che vi sia stata una qualche ragione. Vorrei, pertanto, sapere se

il relatore è a conoscenza del motivo per cui il Comitato interministeriale ha posto questo limite, ed in secondo luogo sapere se conosce la data della deliberazione del Comitato medesimo.

LOGIUDICE, relatore. Non conosco la data della delibera del Comitato interministeriale del credito e del risparmio; posso dire che la richiesta fu fatta dall'Istituto nel 1952 e che fu limitata a 2 miliardi e mezzo. Anzi, posso aggiungere che l'Istituto non ha emesso obbligazioni per 2 miliardi e mezzo, ma per soli due miliardi, perchè allora aveva bisogno soltanto di tale somma e non ha utilizzato subito per intero la sua facoltà di emissione di obbligazioni.

PRESIDENTE. Allora risulterebbe che il Comitato interministeriale ha concesso la detta autorizzazione in base alla domanda dell'Istituto. Se ora l'Istituto, per i suoi maggiori bisogni, chiede di poter emettere obbligazioni per un valore di tre volte la somma del suo patrimonio, ed il Comitato non ha difficoltà a concedere l'autorizzazione, noi facciamo opera buona ad approvare il disegno di legge.

MARIOTTI. Se il provvedimento al nostro esame lo si deve approvare perchè è stato già approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, io posso essere anche remissivo a questa richiesta del relatore, da lui non specificata, ma che mi sembra sia implicita nelle dichiarazioni e nelle considerazioni che egli ha fatto.

Però, per la verità, confesso che il problema, secondo me, assume più vasta proporzione e mi sembra che la Commissione non possa prescindere dall'entrare nel merito di come questo credito viene utilizzato e dall'esaminare se in realtà l'utilizzazione del credito è produttiva e soprattutto se i fini istituzionali in base ai quali l'ente di cui si tratta è stato creato vengono perseguiti e realizzati.

Questa è la parte più importante che manca nella relazione del senatore Lo Giudice: a me risulta invece che in questo stranissimo Paese vi sono personaggi che, quan-

do si mettono a sedere in una comoda seggiola, sono inamovibili vita natural durante. Per citare un solo caso, pensiamo al CONI, dove l'avvocato Onesti, dalla Liberazione ad oggi, è lì, addirittura inamovibile. Vi confesso che quando noi diamo uno sguardo a cosa sono oggi le grandi società calcistiche e alle difficoltà che per contro rileviamo in tutte le piccole società sportive che non hanno finanziamenti, che vivono malamente con i contributi degli associati, vi è da riflettere. Su questo argomento ho una certa competenza, perchè in gioventù ho militato per molti anni in una squadra sportiva e dovevamo procurarci le scarpe, le maglie, eccetera. E siccome, ripeto, mi interessa e mi piace moltissimo lo sport, so che di tantissime richieste che dalle zone depresse della Toscana vengono rivolte alle sezioni di credito sportivo della Banca nazionale del lavoro per avere i fondi necessari per costruire un campo sportivo che avrebbe dato vita e vivacità a quelle zone, nessuna è stata accolta, mentre il credito sportivo confluisce con estrema generosità verso altre manifestazioni o associazioni che, secondo me, non hanno niente a che fare con i fini istituzionali e con lo spirito della legge in base ai quali è sorto l'Istituto per il credito sportivo.

Ora io non so se la Commissione competente ad un certo punto non ritenga opportuno controllare come vengano gestiti i fondi, e ciò non dico per polemica verso i colleghi della Democrazia cristiana e tanto meno per quelli che oggi sono a capo di alcune società sportive; ma a noi non sfugge, come non sfugge a nessuno, che oggi chi ha finanziamenti e riesce a creare una polisportiva, riesce anche a reperire o a far confluire giovani che poi, facendo dello sport in un determinato ambiente, piano piano si abituano a pensare in una certa maniera, che si traduce peraltro in un pensiero politico, che viene influenzato e strumentalizzato dietro la facciata dello sport.

Mi sembra che il problema sia di estrema importanza. E se anche, per senso sportivo, personalmente posso ancora oggi approvare il disegno di legge all'esame nostro, non sarebbe male, penso, che ad un certo punto il Ministro per lo sport e il turismo fosse in grado di dirci come questi fondi vengono

distribuiti, con quale discrezionalità e da chi vengono fatte alcune scelte importanti; non sarebbe male che fosse anche in grado di darci una panoramica dello sport italiano per vedere se tanti vizi e tanta corruzione che in sostanza esiste possano essere anche combattuti attraverso la funzione del credito, che costituisce il presupposto più importante perchè una società possa funzionare. Anche nelle cosiddette società minori che militano in Serie C o in quelle denominate di promozione, c'è un fermento, un commercio impressionante di giovani giocatori, attraverso il quale veramente hanno luogo indebiti arricchimenti; e non parliamo delle grandi società che sfuggono al controllo. È una questione che secondo me presenta aspetti morali e anche aspetti finanziari che debbono essere valutati nel disporre circa l'utilizzazione di questi fondi. Perciò pregherei vivamente il signor Presidente di rendersi interprete o presso il Presidente della Commissione competente o presso il Ministro del turismo, nella cui sfera di competenza è compreso il settore dello sport, che io penso non sia forse molto informato di queste cose, della necessità di affrontare seriamente il problema della inamovibilità di certe persone che da venti anni occupano lo stesso posto; e venti anni sono troppi se si pensa alla corruzione che c'è oggi nell'ambiente sportivo. L'argomento non è effettivamente di competenza di questa Commissione; però investe il problema dei finanziamenti per lo sport, per il quale non possiamo esimerci, ad un certo punto, dall'esternare alcune preoccupazioni, sia pure in modo velleitario, perchè tutto questo, poi, affoga nel *mare magnum* di tanti piccoli istituti e istituzioni non molto appariscenti, ma che sono quelli che contano nel Paese e che continuano a fare i loro comodi che io mi permetto di denunciare; perchè, veramente, approvare una legge che dà la possibilità di emettere delle obbligazioni per un fattore di cinque volte il patrimonio, mi sembra sia dare all'Istituto per il credito sportivo un potere tale da influire sullo sport, e non soltanto sullo sport, ma sulla formazione del carattere delle giovani generazioni. E secondo me la democrazia ha bisogno di una mentalità del tutto

diversa; occorre evitare che, da giovanissimi, i ragazzi che praticano lo sport comincino ad essere avidi di danaro, per cui viene meno la funzione educativa dello sport.

In verità, non capisco perchè noi si debba creare questi presupposti finanziari perchè altri li usino non per educare la gioventù, ma per diseducarla. Allora che lo facciano con i soldi loro, non con quelli della collettività.

Mi sembrano, queste, delle considerazioni estremamente giuste, per cui torno a pregarla, signor Presidente, di volersi rendere interprete di queste mie preoccupazioni presso il Ministro del turismo nonchè presso la Commissione competente, affinché siano informati di quanto succede dietro la facciata di certe cifre che hanno un linguaggio puramente quantitativo, ma che in realtà nascondono dei drammi in forme di diseducazione che non possiamo sottacere.

P R E S I D E N T E . Accolgo l'invito del senatore Mariotti e provvederò in due direzioni: sia verso il Ministro del turismo, sia verso la Commissione competente.

L O G I U D I C E , relatore. Io mi permetto di chiedere la parola per fare una precisazione che evidentemente la mia rapida esposizione non mi ha consentito di fare. Io non affronterò il tema generale dello sport, dei giovani, del CONI, dell'avvocato Onesti, eccetera eccetera, perchè esula dalla competenza del relatore; però ho il dovere di rispondere a un preciso quesito del senatore Mariotti tendente a sapere se effettivamente questa istituzione ha raggiunto i suoi fini istituzionali, e quale ne è stata la produttività. Ora per questa parte soltanto sono in condizioni di rispondere.

Per quanto riguarda i fini istituzionali, mi permetto richiamare l'articolo 3 della legge, il quale stabilisce tassativamente: « L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi.

I mutui saranno assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari oppure da delegazioni su imposte, sovrimeposte e tributi permanenti che gli enti richiedenti i mutui siano autorizzati per legge ad esigere con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette ed a cederle ».

Quindi la legge affida a questo Istituto la precisa funzione di finanziare enti pubblici locali ed altri enti pubblici. Io ho i dati relativi all'ultimo bilancio approvato nel 1962, per cui possiamo vedere se sono stati seguiti questi criteri. Ebbene, nel 1962 sono state fatte 57 operazioni per lire 2 miliardi 120.000.000. Di queste, tre operazioni sono state fatte a favore di enti pubblici che sono: l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Rapallo (Genova), l'Automobile Club di Roma (20.000.000 per l'ampliamento dell'Autodromo di Vallelunga) e l'Azienda autonoma di cura di Bagni di Lucca. Tutte le altre operazioni sono state fatte a favore dei Comuni di cui do l'elenco.

Comune di Acerra (Napoli) lire 96.509.000 per la costruzione dello stadio e l'acquisto dell'area; comune di Arezzo, lire 29.905.000 per il finanziamento della seconda perizia suppletiva per i lavori del primo stralcio dello stadio comunale; comune di Grottaglie (Taranto), lire 60.000.000 per la costruzione del campo sportivo (primo lotto campo di calcio); comune di Ascoli Piceno, lire 40 milioni per il completamento dello stadio; comune di Chieti, lire 33.000.000 per acquisto del terreno per la costruzione del campo sportivo; comune di Trento, lire 80.000.000 per costruzione di impianto funiviario collegante la Valle dell'Adige con la Cima della Paganella; comune di Viareggio (Lucca), lire 54.000.000 per il completamento del settore popolare del campo sportivo dei Pini e costruzione di un campo sussidiario; comune di Incisa in Val d'Arno (Firenze), lire 14 milioni 339.000 per il completamento del campo sportivo; comune di Padova, lire 8.007.000 ad integrazione di un mutuo di lire 52 milioni per la costruzione d'impianti vari; comune di Sarno (Salerno), lire 46.000.000 per acquisto di area e costruzione del campo sportivo; comune di Bisceglie (Bari), lire 92.450.000 per la costruzione del campo sportivo; comu-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)18^a SEDUTA (29 aprile 1964)

ne di Pescocostanzo (L'Aquila), lire 16 milioni 300.000 per la costruzione di tre campi da tennis e la sistemazione del terreno; comune di Bari, lire 50.000.000 destinati all'acquisto di un'area per la costruzione di un campo scuola di atletica leggera; comune di Cassino (Frosinone), lire 255 milioni per la costruzione del centro sportivo e l'acquisto di un'area; comune di Castelnuovo Don Bosco (Asti), lire 12.940.000 per la costruzione di un campo sportivo e l'acquisto di un'area; comune di Guspini (Cagliari), lire 42.000.000 per la costruzione di un campo sportivo; comune di Modena, lire 10 milioni per l'ampliamento della gradinata popolare; comune di Sinalunga (Siena), lire 10 milioni per l'acquisto di un'area per la costruzione di un campo sportivo; comune di Cavallino (Lecce), lire 25.000.000 per la costruzione di un campo sportivo e l'acquisto dell'area; comune di Genzano (Roma), lire 12.600.000 per la costruzione di campi da tennis e relativi servizi; comune di Giovinazzo (Bari), lire 54.000.000 per la costruzione di un campo sportivo; comune di Riccione (Forlì), lire 65.000.000 l'acquisto di un'area e l'istituzione di un centro estivo federale di tennis; comune di Roccaraso (L'Aquila), lire 60 milioni per la costruzione di un campo di hockey su ghiaccio e di una piscina scoperta; comune di Santadi (Cagliari), lire 20 milioni per la costruzione di un campo sportivo; comune di Assisi (Perugia) lire 40 milioni per la costruzione di impianti vari (1° lotto); comune di Cortona (Arezzo), lire 110.000.000 per la costruzione di un campo sportivo comunale e l'acquisto di un'area; comune di Ispica (Ragusa), lire 40.000.000 per la sistemazione e il completamento del campo sportivo e l'acquisto di un'area; comune di Malo (Vicenza), lire 4.000.000 per la costruzione di un campo per pallacanestro, per la recinzione esterna del campo di calcio e la riparazione della palestra; comune di Nocera Inferiore (Salerno), lire 99 milioni 593.000 per la costruzione di un campo sportivo e l'acquisto di un'area; comune di Civitavecchia (Roma), lire 10.000.000 per la costruzione di un campo di calcio per attività dilettantistica in località « Campo dell'Oro »; comune di Presicce (Lecce), lire 15.520.000 per la costruzione di un campo

sportivo; comune di S. Costanzo (Pesaro-Urbino), lire 10.500.000 per la costruzione di un campo sportivo e acquisto dell'area; comune di S. Giovanni Rotondo (Foggia), lire 26.591.000 per l'acquisto di un terreno per la costruzione di un campo sportivo; comune di S. Severino Marche (Macerata), lire 28.000.000 per il completamento e la sistemazione del campo sportivo; comune di Torrita di Siena, lire 20.000.000 per la costruzione di un campo sportivo e l'acquisto dell'area; comune di Tricarico (Matera), lire 35.430.000 per la costruzione del campo sportivo; comune di Trinitapoli (Foggia), lire 18 milioni 500.000 per la costruzione di una palestra; comune di Alife (Caserta), lire 15.000.000 per la costruzione di un campo di calcio per attività dilettantistica; comune di Alife (Caserta), lire 12.036.000 per l'acquisto di una area per la costruzione di un complesso ginnico-sportivo; comune di Cave (Roma), lire 15.000.000 per la costruzione di un campo di calcio per attività dilettantistica e lire 10.000.000 per la costruzione di campi di pallacanestro e tennis; comune di S. Costanzo (Pesaro), lire 5.632.000 per la costruzione di un campo di calcio per attività dilettantistica; comune di S. Costanzo (Pesaro), lire 4.868.000 per acquisto di un'area, costruzione di un campo di calcio per attività dilettantistica e installazioni di atletica leggera; comune di Zero Branco (Treviso), lire 17 milioni per la costruzione di un campo sportivo e acquisto dell'area; comune di Brescia, lire 5.000.000 per la costruzione di una pista di hockey, pattinaggio, pallacanestro e pallavolo; comune di Camisano Vicentino (Vicenza), lire 10.600.000 per l'acquisto di una area destinata alla costruzione di un campo sportivo; comune di Lecco (Como), lire 15 milioni per la costruzione di un campo di calcio per attività dilettantistica; comune di Mugnano del Cardinale (Avellino), lire 20 milioni e 750.000 per la costruzione di un campo sportivo e l'acquisto di un'area; comune di Sinalunga (Siena), lire 11.000.000 per la costruzione di un campo di calcio per attività dilettantistica; comune di Labico (Roma), lire 4.545.000 per l'acquisto dell'area dell'attuale campo sportivo; comune di Montegrano (Ascoli Piceno), lire 32.000.000 per l'acquisto di un'area per la costruzione del cam-

po sportivo; comune di Rovereto (Trento), lire 99.700.000 per la costruzione dello stadio comunale; comune di S. Agata di Puglia (Foggia), lire 35.830.000 per la costruzione del campo sportivo; comune di Sassocorvaro (Pesaro-Urbino), lire 21.300.000 per la costruzione di un campo di calcio per attività dilettantistica e l'acquisto di un'area.

Ora, poichè la legge parla appunto di queste finalità, mi pare che esse siano state raggiunte circa la produttività di queste opere. Io non saprei giudicare se sia stato opportuno, per esempio, a Presicce in provincia di Lecce, dare lire 15.520.000 per la costruzione del campo sportivo, o lire 26.591.000 a San Giovanni Rotondo per l'acquisto del terreno per la costruzione del campo sportivo, e se ciò sia produttivo o meno ai fini della legge.

La osservazione che invece mi premeva di fare è che effettivamente nel 1962 sono stati disposti finanziamenti per le zone depresse.

F R A N Z A . Nel 1962 i finanziamenti sono stati fatti in zone depresse. Evidentemente si è rimediato ad una situazione allora esistente. Ora bisogna vedere cosa è stato fatto negli anni precedenti. Il senatore Mariotti ha sollevato una questione che concerne l'attuazione dello spirito della legge, perchè ci fa temere che questi fondi non siano stati devoluti per le finalità della legge stessa, ma che abbiano subito delle... deviazioni. Questo argomento va approfondito perchè vi è da supporre che il senatore Mariotti, facendo quelle affermazioni, abbia avuto degli elementi di giudizio.

M A R I O T T I . Basta guardare le attrezzature sportive delle varie città. Mentre per le Olimpiadi, in tutte le Nazioni del mondo, le attrezzature sportive sono state decantate nell'una o nell'altra città, in Italia è stata invece fatta una concentrazione a Roma ed ora le attrezzature sportive, nella Capitale, sono esuberanti e in parte inutilizzate, mentre mancano a Firenze ed altrove. Questo ha favorito interessi e persone facilmente identificabili.

M A R T I N E L L I . A me sembra che l'attuale Ministro del turismo che è uno dei firmatari di questa proposta di legge, e quindi doveva essere convinto della bontà della proposta, in cui si parla di un « Ente senza dubbio benemerito dello sport », può oggi aver visto le cose « dall'altra sponda » e quindi una sua illustrazione, qui, del funzionamento dell'Istituto potrebbe essere opportuna anche per la nostra illuminazione. Vuol dire che se, per ipotesi, dovesse appalesarsi contrario in parte a quanto ha firmato, questa sarebbe una cosa che può capitare a tutti; ritengo quindi che sarebbe opportuno invitarlo a darci dei chiarimenti. Aggiungo che il bilancio di questo Istituto dovrebbe essere ogni anno allegato allo stato di previsione della spesa del Tesoro. Io credo di non averlo visto; mi sembra che sia stato presentato a parte, ma non vorrei confondermi con il bilancio del CONI per cui ho già disposto un accertamento.

Ricordo anche che l'Istituto per il credito sportivo non è un istituto di credito fondiario che abbia una tradizione; esso deve farsela, questa tradizione; e penso che ascoltare il Ministro competente non sia una cosa inopportuna. Quindi mi associo alla richiesta che mi sembra abbia implicitamente fatto il senatore Mariotti.

M A I E R . Sono d'accordo sull'opportunità che il Ministro del turismo fornisca chiarimenti, anche se le osservazioni fatte esulano dal disegno di legge. A mio giudizio c'è una questione più importante ed è quella riguardante le garanzie che devono essere date per ottenere il credito. Infatti questo credito viene concesso principalmente agli enti locali, e si è lamentato innanzi tutto che questi finanziamenti non siano stati concessi nelle zone meridionali per le quali soprattutto era stato istituito; ora io temo che ciò derivi appunto dalle garanzie che si chiedono, e poichè i Comuni si trovano in grosse difficoltà per avere, nella maggior parte dei casi, esaurito le garanzie normali, occorre vedere se non sia possibile trovare forme diverse per un maggior numero di Comuni, per cui quelli maggiormente dissestati possano fruire

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

18ª SEDUTA (29 aprile 1964)

di questi crediti ed incrementare così lo sport.

P R E S I D E N T E . Il senatore Martinelli ha proposto di invitare il ministro Corona a venire in Commissione in una prossima seduta.

F R A N Z A . Anche per conoscere dal Ministro se la richiesta di emissione di obbligazioni per un importo cinque volte superiore è giustificata dal numero delle richieste, e per conoscere da chi esse provengono.

S A L E R N I . . . e come vengono accolte.

F R A N Z A . Se c'è una giustificazione; perchè se non ci fossero richieste mancherebbe la giustificazione.

P R E S I D E N T E . Pregheremo il Ministro competente di venire qui con tutti gli elementi necessari per poter rispondere adeguatamente; ma ciò non potrà avvenire prima del 20 maggio, perchè prima di tale epoca saremo occupati con la Commissione speciale per il bilancio.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 » (453) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giu-

gno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R T I N E L L I , relatore. Vorrei pregiudizialmente informare gli onorevoli colleghi che non ho potuto avere con minuziosa precisione quelli che erano i chiarimenti che avevo chiesto; però mi sembra che nell'insieme io possa riferire alla Commissione, quanto meno nel quadro dei principi generali, sugli elementi essenziali del disegno di legge al nostro esame. Penso che se mi saranno richieste informazioni sulle quali io non mi trovassi nella possibilità di rispondere, ci si potrà avvalere dell'istituto del rinvio e conseguentemente decidere nel merito del provvedimento in altra seduta.

Il disegno di legge n. 453 del Senato (numero 597 della Camera dei deputati) trae origine sostanzialmente da una non univoca interpretazione dell'articolo 77 del Trattato di pace, regolante la materia dei diritti dei cittadini italiani e dello Stato italiano nei confronti della Germania. Tale articolo dice così:

« 1) Dalla data di entrata in vigore del presente Trattato i beni dello Stato e dei cittadini italiani in Germania non saranno più considerati beni nemici e le restrizioni risultanti dal loro carattere di beni nemici saranno tolte.

2) I beni identificabili dello Stato e dei cittadini italiani asportati dalle forze armate o dalle autorità tedesche, di forza o per coercizione, dal territorio italiano e asportati in Germania dopo il 3 settembre 1943 dovranno essere restituiti.

3) Il ristabilimento dei diritti di proprietà e la restituzione dei beni italiani in Germania verranno effettuati in conformità con le norme che verranno stabilite dalle Potenze occupanti la Germania.

4) Senza pregiudizio di queste disposizioni e di ogni altra che fosse emanata in favore dell'Italia e dei cittadini italiani dal-

le Potenze occupanti la Germania, l'Italia rinunzia in nome proprio ed in quello dei cittadini italiani ad ogni reclamo contro la Germania e i cittadini tedeschi che non fosse già regolato all'8 maggio 1945, ad eccezione di quelli derivanti da contratti e da altri obblighi che fossero in vigore come pure da diritti acquisiti prima del 1° settembre 1939. Questa rinunzia si applicherà pure ai crediti, a tutti i reclami di carattere intergovernativo relativi agli accordi conclusi nel corso della guerra ed a tutti i reclami concernenti perdite e danni avvenuti durante la guerra ».

Questo articolo del Trattato di pace, e in particolare il punto 4), fu interpretato dal Governo italiano in un modo e dal Governo tedesco in un altro; dopo lunghe trattative, fu stipulato un Accordo in data 2 giugno 1961, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 14 aprile 1962, n. 1263, e per questo stesso fatto divenuto legge. È uno dei Trattati internazionali che non sono sottoposti all'autorizzazione delle Camere ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. E per l'applicazione della parte prima dell'Accordo, che si riferisce, come detto nel titolo, alle questioni economiche, il disegno di legge che noi stiamo esaminando disciplina la corresponsione — entro il limite del controvalore in lire italiane della somma di 40 milioni di Deutschemark dovuta dalla Germania all'Italia in base al predetto Accordo — d'indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana titolari dei diritti e ragioni, indicati nell'articolo 3 del disegno di legge stesso, sorti nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di enti o cittadini tedeschi della Repubblica federale di Germania e del *Land* di Berlino. I crediti in Reichsmark sono valutati in ragione di lire 10 ogni Reichsmark. Inoltre, al fine di delimitare il campo di applicazione dell'Accordo medesimo, sono state escluse dall'indennizzo le rivendicazioni inerenti ai beni asportati identificati in Germania, a danni di guerra, a crediti per forniture, servizi, lavori, requisizioni, noleggi od altro resi alle forze armate tedesche od effettuati nel loro interesse, ovvero derivanti da atti e contratti stipulati sotto l'imperio del-

la repubblica sociale (articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428) o rientranti nella rinuncia operata dall'Italia con l'articolo 77, paragrafo IV, del Trattato di pace. La relativa questione è una delle ragioni per le quali sono passati, *grosso modo*, dieci anni prima di arrivare a definire la natura dei diritti reclamati secondo l'articolo 77 dai cittadini dello Stato italiano, o transatti con tale articolo, ciò perchè il Governo tedesco temeva, interpretando in modo specifico talune richieste del Governo italiano, di creare un precedente in merito all'interpretazione del disposto dell'articolo 5 dell'Accordo di Londra sui debiti tedeschi, del 27 febbraio 1953; l'articolo 5, che è stato accolto nella legislazione tedesca, e avrebbe provocato una discussione nel Parlamento tedesco politicamente non facile.

Il disegno di legge dispone dunque, innanzitutto, che i crediti in Reichsmark diventano un credito in lire italiane; in secondo luogo, che il Governo tedesco versa 40 milioni di Deutschemark sul conto del Ministero del tesoro presso la Banca nazionale del lavoro per la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana, titolari dei diritti o ragioni indicati nel successivo articolo 3. E vi è in proposito una elencazione diffusa dei diritti sorti nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di enti o cittadini tedeschi della Repubblica federale di Germania e del *Land* di Berlino.

L'articolo 1 del disegno di legge portava anche il seguente inciso, relativo ai diritti o ragioni in relazioni ai quali sono previsti gli indennizzi: « sorti... nel territorio sotto l'attuale sovranità della Repubblica federale di Germania ». Alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, che si occupò legislativamente di tali questioni, fu presentato un emendamento, accolto dal Governo, emendamento soppressivo di questo inciso, il quale avrebbe significato che dal regolamento di tutte le ragioni di credito dei cittadini italiani che avevano contrattato nel territorio sotto l'attuale sovranità della Repubblica federale te-

desca, venivano esclusi quegli italiani che avevano nel nostro territorio operato con trattualmente nei confronti delle autorità tedesche.

Il Governo riconobbe la fondatezza dell'emendamento e lo accolse. Dunque, con questi 40 milioni di Deutschemark, praticamente con questi 6 miliardi e 300 milioni di lire circa, viene costituito un fondo con il quale il Governo italiano indennizzerà i titolari di diritti e di ragioni sorti nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945, indicati esplicitamente all'articolo 3.

E l'articolo 3 indica, in cinque lettere, coloro che hanno titolo per presentare domanda di indennizzo. Gli onorevoli colleghi possono consultare lo stampato. Si tratta di una descrizione piuttosto lunga e chiara e tutte le ragioni di credito non comprese nell'articolo 3 sono rigorosamente escluse dall'indennizzo in forza dell'Accordo del 2 giugno 1961, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, anche perchè lo Stato italiano ha statuito con quell'accordo di togliere ai cittadini italiani il diritto di adire la via giudiziale.

È poi indicato, negli altri articoli del disegno di legge, in quale modo si arriverà all'assegnazione, al riconoscimento di questi indennizzi. Vi è all'uopo una apposita Commissione ministeriale, composta da un rappresentante del Ministero degli esteri; due rappresentanti del Ministero del tesoro, eccetera, eccetera; sono indicate le modalità da seguire: presentazione della domanda, con allegati i necessari documenti attestanti l'esistenza e la misura del credito; si esclude qualsiasi conteggio di interessi. Il rilievo più notevole è quello riguardante la perdita di cambio, poichè è stato stabilito e definito dalle disposizioni dell'Accordo che quando i crediti fossero espressi in Reichsmark, ogni Reichsmark equivale a dieci lire.

Mi fermerei qui nella mia esposizione: se dovessi addentrarmi in quella che è stata la minuziosa formulazione del disegno di legge, probabilmente annoierei gli onorevoli colleghi della Commissione e darei anche delle indicazioni che non sono da essi richieste. Non posso non ricordare la na-

tura del provvedimento che discutiamo, che è un provvedimento in applicazione della parte prima di un Accordo concluso ed ha valore di legge e che qui, quindi, non può essere discusso nella sua sostanza, anche se, come sempre, può essere oggetto di un apprezzamento politico.

P R E S I D E N T E . I depositi presso la Banca nazionale del lavoro sono fatti in Deutschemark o in Reichsmark?

M A R T I N E L L I , *relatore*. No, vengono fatti in lire italiane. Quando sono chiesti indennizzi in Reichsmark, è detto in modo tassativo che vengono conteggiati in ragione di dieci lire ogni Reichsmark.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono stato presidente della Commissione che ha trattato con il Governo federale di Bonn la liquidazione di queste particolari partite. Vi erano tuttavia altre questioni, come quella del rimborso dei marchi in possesso di cittadini italiani; come quella riguardante i deportati ebrei. E alla fine di lunghe e non facili trattative si potè venire a conclusione: non perchè il Governo federale facesse resistenza, ma perchè era preoccupato di trovare un titolo attraverso il quale presentare queste spese al Parlamento tedesco, titolo che non potesse essere invocato anche da altri Stati, che più o meno potevano avere nei confronti del Governo federale delle analoghe rivendicazioni da avanzare. Si perdettero parecchio tempo per trovare una formula che giustificasse una spesa indicata genericamente e che doveva venire approvata dal *Bundestag*. Se noi leggiamo il testo dell'articolo 4, vediamo che tra i componenti della Commissione ministeriale per il riconoscimento e la determinazione dei crediti vi è anche un rappresentante della Banca nazionale del lavoro. Ora qui è il nocciolo della questione, perchè, attraverso i suoi sportelli in Germania, la Banca nazionale del lavoro raccoglieva i risparmi degli operai italiani ed è quindi l'Istituto che in pratica ha l'elenco dei lavoratori e delle somme da essi depositate. La Banca nazionale del lavoro dichiarò che

non poteva restituire i denari ai nostri connazionali, ed è successo quel che è successo: l'Istituto poteva solo dare gli elenchi nominativi dei depositanti e delle somme depositate, ma, naturalmente, ritenne che era il Governo tedesco responsabile di quanto era accaduto ai nostri lavoratori.

E si partì proprio dall'esame di questa lista presentata dalla Banca del lavoro, per costituire un punto d'incontro sul quale fare l'accordo; in cui il Governo tedesco, alla fine, cercò di andare incontro agli operai che lavoravano in Germania e che vantavano crediti. Naturalmente bisognava trovare una formula forfettaria che potesse essere accettata dall'una e dall'altra parte.

P I R A S T U . Qual'è l'importo?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Siamo nell'ordine di sei miliardi e mezzo.

P I R A S T U . Circa gli indennizzi di cui all'articolo 3, si può avere un'idea di quale sarà la loro somma?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Una cifra fissata su una base di fondata presunzione perchè il Governo non aveva modo di documentarsi. È stata una fortuna arrivare a questo e per la verità il Governo tedesco è andato oltre.

P I R A S T U . Non è andato troppo oltre... nel senso che è riuscito a limitare molto gli indennizzi, tanto è vero che all'articolo 3 vengono esclusi tanti indennizzi ed altri ridotti. A questo proposito io non so quale interpretazione si debba dare alla lettera e) dell'articolo 3, che si riferisce proprio ai crediti di pertinenza di cittadini italiani rimpatriati entro il 1° luglio 1946 dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Sono crediti di banconote.

P I R A S T U . V'è un limite massimo di 500.

M A R T I N E L L I , *relatore*. S'intende di 500 Reichsmark, pari a 5.000 lire; vengono cioè rimborsate le banconote entro il limite massimo di 500 marchi, corrispondenti a 5.000 lire.

P I R A S T U . Per cui effettivamente proprio i prigionieri di guerra, gli operai che sono stati coartati (i lavoratori non volontari), gli internati verrebbero colpiti di più, in quanto anche se volessero chiedere un indennizzo superiore ai 500 Reichsmark non potrebbero farlo e si dovrebbero accontentare di 5.000 lire.

Questo è un punto sul quale io voglio richiamare l'attenzione della Commissione, perchè, ripeto, ai più bisognosi si nega questo indennizzo, o viene loro concesso un indennizzo irrisorio.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Desidero far presente al senatore Pirastu che noi non possiamo oggi mutare il testo dell'accordo del 2 giugno 1961.

B O N A C I N A . Questa limitazione è nell'accordo o è una decisione dello Stato italiano?

P I R A S T U . Non è nell'accordo.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Si parla di due versamenti di 20 milioni di marchi tedeschi ciascuno. Sono dichiarate così definite tutte le rivendicazioni. Quando affermavo che le clausole del trattato non possono mutare, mi riferivo ai 40 milioni di marchi destinati a determinati crediti, a cui non se ne possono aggiungere di diversa natura. E quindi il primo quesito che anch'io mi sono posto è questo: qual'è il rapporto fra le ragioni di credito che saranno prospettate nelle domande di indennizzo e la somma di sei miliardi e mezzo in lire italiane? Non sono in grado io, e nemmeno gli uffici del Tesoro, di indicarlo, perchè soltanto quando la legge opererà si verificherà la possibilità di un esatto conteggio. Devo dire però che la legge dice con estrema chiarezza che sarà adottata un'applicazione concorsuale, perchè all'articolo 1 dispone: « Entro i limiti del controvalore in lire italiane del-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)18^a SEDUTA (29 aprile 1964)

l'importo di 40 milioni di Deutschmark ». Che cosa avverrà se, per esempio, saremo di fronte a 12 miliardi di richieste? Io penso che avrà luogo una procedura concorsuale.

C E N I N I . Una procedura... fallimentare!

M A R T I N E L L I , *relatore*. Dunque, dicevo, penso che avvenga così. Ho chiesto anche notizie al Tesoro, ma in verità non abbiamo il diritto di pretendere dati che non si possono dare. Per quanto si riferisce alle banconote, pur tenendo conto delle circostanze di guerra, desidero far presente che era vietato, allora, l'utilizzo di banconote e che i lavoratori italiani dovevano (era la legge che l'impondeva) versare in questi conti che affluivano alla Banca nazionale del lavoro l'ammontare dei loro crediti che desideravano trasferire in Italia. Eravamo già in piena legislazione di tutela della moneta. E, dunque, il fatto di avere oggi ammesso il riconoscimento di un credito di 500 Reichsmark in banconote è un segno evidente di buona volontà. Perché dico questo? Perché nessuno ignora che negli ultimi momenti del Reich le banconote furono buttate fuori a vagoni e lo Stato italiano poteva anche tutelarsi di fronte a quelli che potevano essere crediti in banconote estremamente « gonfiati ». Perciò non è che il lavoratore che allora era costretto a lavorare in Germania sia stato privato della possibilità di far valere il suo credito: il suo credito era regolarmente, per la parte trasferibile in Italia, annotato nei conti della Banca nazionale del lavoro.

Il sottosegretario Valsecchi ha dichiarato che è stato Presidente della Commissione che si occupava di questo problema. Io ricordo che tra le questioni da me prospettate, nel 1954, durante trattative commerciali, da me condotte col Governo tedesco, in qualità di Ministro del commercio con l'estero, ci fu anche questa. Il solo fatto che si è dovuti arrivare al 1961 è una riprova delle difficoltà che il Governo tedesco ha incontrato nell'interpretare l'articolo 5 dell'Accordo di Londra diversamente da quella che era stata l'interpretazione dei suoi giuristi.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per completare il discorso, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che si tratta di banconote che non potevano essere convertite in marchi in base a disposizioni del Governo militare alleato nel 1952, se non depositandole in banca dove poi sarebbero state convertite in Deutschmark. Quindi si dovrebbe anche dedurre che probabilmente i casi in questione dovrebbero essere assai pochi.

G I G L I O T T I . Quanto costa la pratica di conversione?

P A R R I . Ho avuto l'impressione che con questo provvedimento si volesse dare il rimborso di crediti acquisiti dai lavoratori italiani che erano andati a lavorare in Germania durante la guerra volontariamente.

Vorrei poi domandare al relatore senatore Martinelli e all'onorevole rappresentante del Governo quali sono i titoli che dovrebbero essere accettati per ottenere gli indennizzi dei crediti — non ancora assolti — di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del disegno di legge.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Non sono in grado di rispondere a questa domanda.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si è riusciti ad avere alcun dato preciso. Nonostante un'indagine condotta presso le Banche, non si è in grado attualmente di fornire elementi probanti. Quel che è lecito presumere è che vi siano depositi in Reichsmark in notevolissime quantità, ma non se ne ha ancora la certezza, poichè bisognerà aspettare, in sostanza, che vengano presentate le domande per il rimborso dei depositi per avere dei dati positivi.

L'indagine — come ha detto il relatore — non ha portato ad alcun elemento, nemmeno approssimativo. Qualcuno, prima di questo provvedimento legislativo, ha parlato con estrema reticenza; adesso, dopo l'entrata in vigore del provvedimento, si faranno

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)18^a SEDUTA (29 aprile 1964)

vivi attraverso le domande e soprattutto si faranno vive le Banche.

P A R R I . Se lo Stato tedesco riconosce questo suo debito verso i lavoratori italiani volontari, non possiamo non rilevare con grande pena come non sia stato assolto tale debito, derivante dall'enorme sfruttamento dei lavoratori italiani reclutati dalla Germania quando questa aveva estremo bisogno di mano d'opera. Se poi si aggiungono a questi i rastrellati italiani — che sono stati portati a lavorare non certo volontariamente — dobbiamo riconoscere che è stato perpetrato uno sfruttamento indegno del popolo italiano e per giunta rimasto completamente non compensato. Questa restituzione ipotetica è una presa in giro . .

M A G L I A N O . Devo rilevare con estrema pena — ed anch'io sono stato per diciotto mesi rinchiuso nel campo di concentramento di Mathausen come prigioniero ed ho visto il 90 per cento degli italiani morire di stenti, di malanni e di sevizie — e notare con profonda commozione, la disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori volontari — contemplati dalla lettera *a*) dell'articolo 3 — e l'elemosina di 5.000 lire per coloro che non volontariamente, come i deportati, hanno lavorato forzatamente per la Germania; non c'è dubbio che vi sia uno stridore tra i due trattamenti, anche formale. Ora io dico: togliamo tutto e non se ne parli più, anche per non arrossire di fronte ai pochi che sono sopravvissuti.

Penso non sia proprio il caso di riconoscere un limite massimo di 500 Reichsmark — cioè cinquemila lire — ai prigionieri, ai deportati lavoratori non volontari e ai reduci dall'internamento, mentre coloro che avevano un regolare conto in banca e che lavoravano con i tedeschi contro di noi, avranno ora i loro crediti completamente saldati e anche rivalutati. Non so se sia meglio proporre un emendamento, che avrei pensato di presentare per eliminare questa umiliante inaccettabile disparità di trattamento.

Mi rendo conto delle difficoltà tecniche espresse dal senatore Martinelli: sarà anche perchè sono stato colpito personalmen-

te e pertanto non posso essere del tutto spassionato nel giudicare questa materia; ma, anche moralmente, ritengo che la soluzione di una così drammatica vicenda debba lasciarci profondamente perplessi. Vediamo dunque se è possibile cancellarla, toglierle lo stridore offensivo, e trovare una soluzione che eviti anche una eventuale speculazione.

B O N A C I N A . Riferendomi all'ultima obiezione del senatore Magliano, mi pare che sarebbe molto grave che non venisse riconosciuto dallo Stato italiano il credito del lavoratore italiano — frutto dei suoi risparmi salariali — depositato presso la Deutsche Verrechnungskasse di Berlino, credito che lo Stato italiano aveva provveduto a trasformare in lire italiane. Sarebbe veramente un fatto allarmante.

Per quanto riguarda il grosso problema sollevato dai senatori Parri e Pirastu, vorrei che si rivedesse all'articolo 7 la norma riflettente la liquidazione degli indennizzi, che sembra sia male congegnata. Così al quarto comma è detto che la Banca nazionale del lavoro di anno in anno dovrà entro tre mesi dalla fine dell'esercizio rendere conto dei pagamenti effettuati. Perciò vi è un limite che fa prevedere l'esclusione di coloro che non hanno potuto partecipare alla liquidazione, vale a dire si applicherà la legge: « chi ha avuto ha avuto . . . ».

M A R T I N E L L I , relatore. Il primo comma dell'articolo 6 afferma chiaramente che la domanda per ottenere gli indennizzi dovrà essere presentata entro i 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, pena la decadenza.

B O N A C I N A . Ritengo che la formulazione del provvedimento vada migliorata. Mi permetterei di proporre due emendamenti: sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 7, riguardante l'eventuale residuo attivo del conto — differenza tra i 6 miliardi versati dalla Germania e i pagamenti effettuati agli aventi diritto —; e modificare l'articolo 8, relativo agli interessi maturati sulla somma depositata sul conto del Ministe-

ro del tesoro presso la Banca nazionale del lavoro, che verrebbero versati sul bilancio dello Stato. Direi che gli interessi dovrebbero andare a beneficio degli indennizzati, e quindi versati sul fondo formato per la liquidazione. Intanto stabiliamo il principio e poi vedremo come si potrà fare: non lasciamo questa norma che non ha ragion d'essere, anche dal punto di vista etico.

P I R A S T U. Non concorderei completamente con il relatore senatore Martinelli nel dire che nel trattato lo Stato tedesco sia stato molto generoso; nè sento di poter osannare a questa legge...

M A R T I N E L L I, *relatore*. Non ho detto questo; anzi, ho affermato che vi erano state molte difficoltà da parte dell'autorità tedesca, perchè temeva il crollo di tutto l'articolo 5 degli accordi di Londra.

P I R A S T U. Forse non ho ben interpretato le parole dell'onorevole relatore; comunque il Governo tedesco, a mio parere, voleva dare all'articolo 77 del Trattato un'interpretazione a noi sfavorevole.

M A R T I N E L L I, *relatore*. Non vorrei che il senatore Pirastu si fosse convinto per cortesia...

P I R A S T U. No, certamente. Ho frainteso il senso delle sue parole. Confermo comunque che, a mio parere, la Repubblica federale tedesca è stata tutt'altro che generosa, anche se una parte dei danneggiati vengono indennizzati attraverso altri provvedimenti legislativi. Sarebbe opportuno conoscere l'importo degli interessi sulle somme di cui all'articolo 3, e sarebbe di estremo interesse conoscerli, anche se è molto difficile, perchè soltanto in questo caso noi potremmo avere il quadro esatto di quale somma deve essere indennizzato ogni avente diritto.

Devo rilevare anch'io, come ha già osservato a ragione il senatore Bonacina, la disparità fra trattamento previsto dalla lettera a) e quello previsto dalla lettera e) dell'articolo 3; però vi sono altre lettere dello

stesso articolo 3 che prevedono indennizzi completi per altri cittadini italiani, come è detto per i depositi di cui alla lettera b); nella lettera e), inoltre, si fissa un limite soltanto delle banconote in Reichsmark in possesso dei prigionieri, dei lavoratori non volontari, mentre per gli altri cittadini si fa una riduzione o una esclusione che mi sembra inaccettabile.

In sostanza è anche un po' ridicolo il disposto di questa lettera e), perchè chi si metterà, per avere 5.000 lire, a fare una pratica che richiede la prova che il possessore di queste banconote da 500 Reichsmark non le ha potuto convertire — per fatto a lui non imputabile — in base alle disposizioni emanate in Germania nel 1952 dal Governo militare alleato? Chi si metterà a presentare tutti questi documenti di dodici anni fa per avere 5.000 lire? Concordo con il senatore Parri che questo non solo non è un beneficio ma è una cosa ridicola.

Il senatore Bonacina ha sollevato la questione inerente all'ultimo comma dell'articolo 7: « L'eventuale residuo attivo del conto di cui al comma secondo sarà versato all'Erario dello Stato ». Ora probabilmente il residuo attivo non ci sarà, quindi non ha senso questo comma, così come appare molto discutibile e lascia perplessi l'articolo 8 per cui gli interessi relativi, invece di aumentare il fondo per gli indennizzi, saranno versati al bilancio dello Stato.

Senza dubbio con queste osservazioni che ho fatto e con questi problemi che ho sollevato non voglio giungere alla conclusione che la materia non deve essere regolamentata, ma occorre che la Commissione decida di migliorare il disegno di legge. La mia proposta non è quella di ritardare a tempo indefinito il disegno di legge stesso, ma è necessario però regolamentare meglio l'attuazione della prima parte dell'Accordo. Anzi direi che un appunto che si può muovere, in un certo senso, al Governo, è che esso ha tardato troppo a presentare il disegno di legge, in quanto l'Accordo concluso a Bonn è del 1962. Quindi, anche a nome del mio Gruppo, dichiaro che sarei favorevole al disegno di legge qualora vi venissero apportati gli opportuni emendamenti, per-

chè è necessario accelerarne il corso e in breve tempo dargli esecuzione, per realizzare l'accordo concluso a Bonn, benchè, a mio avviso, non sia stato un buon accordo rispetto agli interessi della Repubblica italiana.

P R E S I D E N T E . È molto difficile poter modificare un accordo già ratificato.

P I R A S T U . L'accordo non si può modificare, ma il disegno di legge sì.

Il disegno di legge, invero, serve a dare attuazione alla prima parte dell'accordo, e, a mio parere, questa applicazione ci deve essere, altrimenti i 40 milioni di Deutsche-mark resteranno alla Banca del lavoro con gli interessi che vanno nel bilancio dello Stato, senza che gli aventi diritto possano beneficiarne. Ma ciò non toglie che qualche emendamento al testo in discussione possa essere apportato, anche se il disegno di legge dovrà ritornare alla Camera dei deputati.

T R A B U C C H I . Io vorrei domandare, con riferimento all'intervento del senatore Parri, alcuni chiarimenti al nostro relatore. Anzitutto, noi abbiamo sott'occhio il testo del disegno di legge quale ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, ma non so se valga la pena di accettare la dizione del primo comma dell'articolo 1, e cioè: « Entro il limite del controvalore in lire italiane dell'importo di 40 milioni di Deutschemark », invece di lire: « Entro il limite di *tot* lire italiane ». Dico questo perchè penso a quelle che possono essere le contestazioni che nasceranno se viene mantenuta l'attuale formulazione. Se noi diciamo che adoperiamo i denari che sono stati dati dalla Germania, allora o c'è un'espressa dizione nell'accordo con la Germania, in merito all'ammontare degli indennizzi, o ci troveremo di fronte a una contestazione probabilmente di natura costituzionale; perchè noi, avendo avuto dei fondi per pagare determinate categorie di debitori, li storniamo e non conteggiamo gli interessi, eccetera.

Invece mi pare che lo spirito dell'articolo sia questo: i fondi li abbiamo avuti dalla Germania, ma noi non saremmo tenuti a pagare i debiti dei tedeschi: diamo

all'esecutivo un'autorizzazione a pagare dalla quale non nasce verso il Governo italiano un diritto dei creditori del Governo tedesco, ma semplicemente un diritto di alcune categorie di cittadini alla corresponsione, sotto determinate condizioni, degli indennizzi di cui all'articolo 1 e all'articolo 3. Però se noi diciamo che i pagamenti vanno effettuati « entro i limiti dei fondi che sono stati dati dalla Germania », allora credo che qualsiasi cittadino avrebbe ragione di dire: se voi avete avuto dei soldi per pagare senza alcuna distinzione, dovete pagare i vari creditori senza nessuna distinzione, poichè voi, in questo caso, non siete che i mandatari dello Stato germanico. Invece nello spirito del disegno di legge vi è l'intento di pagare coloro che hanno una maggior ragione di credito.

Vorrei su questo punto alcuni chiarimenti. Poi desidererei un chiarimento di carattere molto più modesto, e cioè sulla ragione per la quale noi diciamo che non teniamo conto dei crediti da risarcimento dei danni.

Un'altra osservazione di carattere puramente linguistico è quella tendente a sapere dal nostro relatore se le parole Reichsmark e Deutschemark sono al plurale.

M A R T I N E L L I , relatore. Sono al singolare, sia perchè le parole straniere non scritte in corsivo si considerano invariabili in un contesto italiano, sia perchè, in particolare, per i marchi tedeschi si usa sempre, a quanto mi risulta, anche in lingua tedesca, il singolare.

Desidero poi anzitutto sottolineare che concordo pienamente con l'interpretazione data dal senatore Bonacina circa il modo di liquidazione concorsuale. Io ritengo che qui, sia pure un po' ellitticamente, si sia ammesso uno stato di riparto finale. Dal congegno descritto dal disegno di legge, deduco infatti quanto segue: anzitutto un tempo definito per la presentazione delle domande di indennizzo; in secondo luogo un esame di tutte le richieste, come avviene nella procedura fallimentare; in terzo luogo uno stato di riparto. Da quest'ultimo, secondo la regola, risulterà se gli oltre sei

miliardi sono sufficienti o no. Il fatto di indicare che l'eventuale residuo attivo del conto di cui al comma secondo dell'articolo 7 sarebbe versato all'Erario dello Stato, lo considero pleonastico, perchè automaticamente non si applicherà nel caso di una richiesta maggiore.

Non considero invece affatto pleonastica la richiesta del senatore Bonacina per quanto si riferisce all'articolo 8, perchè il dichiarare che gli interessi decorrono sempre a favore del bilancio dello Stato potrebbe costituire uno stimolo ad andare un po' per le lunghe, mentre detti interessi potrebbero quanto meno produrre un aumento dei fondi disponibili.

Se non sussistono gravi motivi contro il rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, non avrei pertanto nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento tendente a non devolvere gli interessi del conto al bilancio dello Stato.

G I G L I O T T I . Il pagamento non avviene contestualmente? Cioè, fatto il riparto, non si pagano tutti contestualmente?

M A R T I N E L L I , *relatore*. Quando lo stato di riparto è stato approvato, ognuno va a riscuotere quanto gli spetta, salvo — similmente a ciò che avviene in base alla legge fallimentare — un successivo riparto suppletivo.

Per quanto riguarda poi l'emendamento presentato dai senatori Parri, Bonacina, Magliano, Gigliotti e Trabucchi, tendente a sopprimere all'articolo 3 le parole: « entro il limite massimo di 500 per ogni avente diritto », anche tenendo conto delle perplessità sollevate dal senatore Pirastu circa la eseguità del rimborso — ed io mi domando se le domande vadano fatte in carta libera o in bollo —, vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario Belotti quale presumibile insorgenza di maggiore indennizzo possa essere ipotizzata con l'abolizione delle citate parole. Se si trattasse, infatti, di una somma modesta, sarei senz'altro pronto ad aderire all'emendamento soppressivo.

Il senatore Magliano ha poi presentato un emendamento all'articolo 4 — che isti-

tuisce una Commissione ministeriale e ne regola la composizione — tendente ad aggiungere, al primo comma, i seguenti alinea: « un rappresentante dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di eliminazione », e « un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati ». Da parte mia debbo dichiarare che non ho nessuna eccezione da fare ad un emendamento di tal genere, purchè si tratti di associazioni riconosciute.

Lascio infine all'onorevole Sottosegretario Belotti di rispondere alla richiesta di precisazioni da parte del senatore Trabucchi circa il sorgere per lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, di una facoltà oppure di un'obbligo. A mio avviso si tratta chiaramente di una facoltà e non di un obbligo.

T R A B U C C H I . Lo ritengo anch'io; ma lo vedrei meglio se la formulazione fosse diversa.

B O N A C I N A . Vorrei prospettare alla Commissione l'opportunità di sopprimere il quarto comma dell'articolo 7 — che induce a molte confusioni —, disponendo invece che la Banca nazionale del lavoro di volta in volta darà comunicazione alla Commissione dei pagamenti effettuati.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Non è possibile farlo prima di 90 giorni, proprio perchè si deve rispettare la norma della riduzione proporzionale di cui al terzo comma dello stesso articolo 7. E ciò a me pare concettualmente — anche se non letteralmente — chiaro.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei chiarire, anzitutto, due questioni che sono state sollevate. La prima riguarda le osservazioni fatte circa il controvalore dei 40 milioni di Deutsche-mark. È chiaro che tale cifra, al momento del versamento alla Banca nazionale del lavoro, viene iscritta in lire italiane al cambio ufficiale dell'epoca. Si ha quindi un credito in lire italiane, che rappresenta il controvalore al cambio ufficiale dei rispettivi Deutschemark versati.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)18^a SEDUTA (29 aprile 1964)

In secondo luogo, bisogna non dimenticare che il presente non è l'unico provvedimento in materia di danni di guerra. Al riguardo vi è tutta una legislazione; e dei 30 miliardi che ogni anno vengono impegnati in bilancio per il pagamento di detti danni, una certa parte riguarda anche il settore specifico. Ma è singolare — consentitemi di dirlo — che ad uno Stato che ogni anno stanziava 30 miliardi per danni di guerra si neghino in sostanza le briciole degli interessi. Capisco che c'è l'assillo di togliere il meno possibile alla somma disponibile, tale da lasciare adito a qualche preoccupazione in relazione alla sua ridotta entità. Però non possiamo che prendere atto di quello che è stato l'Accordo. Ne, d'altra parte, ritengo una questione di grave momento quella relativa agli interessi destinati a beneficio dello Stato. Purtroppo, ho dovuto constatare alla Camera dei deputati, e adesso qui al Senato, che tutte le volte che ci sono degli aventi diritto con lo Stato come controparte, i primi vengono ultrafavoriti, mentre il bilancio dello Stato — specialmente quando si trova in difficoltà — è sempre messo in sott'ordine.

Per quanto riguarda l'invocata soppressione del quarto comma dell'articolo 7, debbo far notare che il disposto è stato introdotto proprio per ragioni di chiarezza. L'articolo 6, infatti, precisa che tutte le domande debbono essere presentate entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in discussione; e d'altra parte il lavoro dell'apposita Commissione si preannuncia piuttosto ponderoso e tale da non risolversi nel giro di poche settimane. Ci si vuole, dunque, cautelare nell'eventualità che il complesso dei pagamenti duri più di un esercizio. Se noi adottassimo la dizione: « la Banca nazionale del lavoro renderà conto dei pagamenti effettuati alla suddetta Commissione », non fissando alcuna data, quell'istituto di credito potrebbe operare a suo comodo e presentare il rendiconto anche a distanza di anni.

B O N A C I N A . Per la verità io ho proposto di dire che la Banca nazionale del lavoro darà comunicazione « di volta in vol-

ta »; ho proposto, cioè, di eliminare la periodicità perchè essa, a mio parere, crea una contraddizione in termini per lo meno apparente, che consente, laddove c'è certezza di diritto, il pagamento immediato, ma dove c'è incertezza impone un accertamento che potrà anche concludersi nel momento in cui i fondi si dimostrano indisponibili.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poichè, per la presentazione delle domande, è fissato un termine di 90 giorni, pena la decadenza del diritto, la Commissione comincerà ad operare appena superato tale termine ed avrà a disposizione tutte le domande. La procedura concorsuale avrà luogo in base al quadro complessivo delle richieste.

Non riesco pertanto a comprendere l'obiezione del senatore Bonacina.

B O N A C I N A . Io parlo degli indennizzi.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'indennizzo è proporzionale, nel senso che di fronte agli oltre sei miliardi a disposizione, si avrà una serie di istanze documentate e riconosciute per « x » miliardi. Queste ultime, evidentemente, non potranno che essere prese in considerazione in senso proporzionale, ed entro il limite di capienza della cifra disponibile.

B O N A C I N A . Ciò vuol dire che colui che vanta un diritto certissimo all'indennizzo, dovrà attendere la soluzione dell'ultimo caso incerto!

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Certamente, come avviene nella procedura concorsuale.

P R E S I D E N T E . Ricordo all'onorevole rappresentante del Governo che è stato presentato un emendamento all'articolo 3 che sopprime le parole: « entro il limite massimo di 500 per ogni avente diritto ».

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per conto mio, non ho obie-

zioni di rilievo da muovere. Certo, bisogna tener presente quanto ha già messo in evidenza il collega Valsecchi, che cioè si tratta di residui per i quali non fu chiesto il rimborso nel 1952 in base alle precise disposizioni allora emanate. Non so dunque se valga la pena di togliere il limite fissato.

D'altra parte debbo fare rilevare che non ho possibilità di affacciare qui una previsione fondata, nè di valutare al momento la reale portata della soppressione richiesta. L'osservazione vale anche per gli altri emendamenti proposti. Ad occhio e croce mi pare che la suddetta soppressione non possa avere essenziale importanza; tuttavia, ripeto, non sono in grado di esprimere un giudizio preciso.

Tornando all'articolo 8, infine, mi permetto di ricordare che il disposto che gli interessi siano versati al bilancio dello Stato risponde ad una norma di carattere generale.

BONACINA. In queste condizioni, versiamoli alla Banca d'Italia!

TRABUCCHI. Vorrei confortare il Sottosegretario Belotti, ricordandogli che lo Stato fa anch'esso la parte del leone, giacché nella lettera *b*) dell'articolo 3 si è incluso fra i creditori in quanto avesse depositi presso Banche, Casse di risparmio, Uffici postali ed enti pubblici o privati tedeschi. Ed i suoi depositi erano indubbiamente i meno incolpevoli giacchè esso doveva almeno sapere a chi affidava il proprio danaro. Lo Stato, dunque, non si è dimostrato davvero un cattivo amministratore di se stesso.

Indipendentemente da ciò, non sono d'accordo sulla soppressione dell'articolo 8, in primo luogo perchè il conteggio degli interessi creerebbe una serie enorme di difficoltà, secondariamente perchè si violerebbe il principio, che lo stesso onorevole Sottosegretario ha ricordato, che gli interessi vanno ad accrescere i fondi di spettanza dello Stato; e infine perchè mi pare che non debbano essere essenzialmente legate l'idea dei 40 miliardi e quella dei pagamenti che si effettuano. Sarei dunque dell'opinione di mantenere l'articolo 8.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Entro il limite del controvalore in lire italiane dell'importo di 40 milioni di Deutsche-mark, versato sul conto del Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, comma secondo, dell'Accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, è autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana, titolari dei diritti o ragioni, indicati nel successivo articolo 3, sorti nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di Enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land di Berlino.

Sono escluse dalla corresponsione degli indennizzi previsti dalla presente legge le pretese relative alle restituzioni ed ai beni di cui all'articolo 3 del predetto Accordo italo-tedesco; nonchè le pretese derivanti dai rapporti contemplati dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, ed ogni altra rivendicazione ancorché sia riconosciuta dalle vigenti leggi sui danni di guerra o comunque ricada nella norma di cui all'articolo 77, paragrafo 4, del Trattato di pace italiano.

(E approvato).

Art. 2.

Ai fini della liquidazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 non si terrà conto degli interessi dovuti dal debitore sui diritti e sulle ragioni creditorie nonche delle pretese derivanti dal risarcimento di danni a qualsiasi titolo dovuti e dalla svalutazione monetaria.

Gli indennizzi sono liquidati in lire italiane secondo il valore nominale del credito.

Per i diritti e le ragioni in Reichsmark il controvalore in lire italiane è stabilito in lire 10 per ogni Reichsmark.

(*E approvato*).

Art. 3.

Gli indennizzi di cui all'articolo 1 saranno corrisposti per i crediti sotto elencati che, pur essendo certi, liquidi ed esigibili ed essendo stati riconosciuti non sono stati soddisfatti a causa del blocco conseguente agli eventi dell'8 settembre 1943 o della preclusione derivante dalle disposizioni adottate dalla Repubblica federale di Germania, in conseguenza dei suoi impegni internazionali:

a) saldo all'8 maggio 1945 del conto in Reichsmark intestato al Tesoro italiano (Italienisches Schatzamt) costituito presso la Deutsche Verrechnungskasse di Berlino concernente i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania;

b) depositi in Reichsmark dello Stato italiano e di enti e cittadini italiani, esistenti presso Banche, Casse di risparmio, Uffici postali ed enti pubblici e privati tedeschi, nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land di Berlino;

c) crediti documentati non rientranti nella esclusione di cui all'articolo 1 e comunque non connessi con gli eventi bellici, i cui importi non furono trasferiti in Italia;

d) titoli di debito pubblico tedesco stilati in Reichsmark, emessi dal Reich, dalla Reichsbank, dalla Reichspost e dallo Stato di Prussia e titoli del Reich in lire italiane (Prestiti Young e Dawes) che non siano stati riconosciuti, convertiti in Deutschemmark, o rimborsati ai titolari, dall'Amministrazione federale tedesca dei debiti per le causali di cui sopra. Restano esclusi dall'indennizzo i titoli che in base alla legge tedesca del 5 novembre 1957 sulle conseguenze della guerra sono stati dichiarati non riconoscibili, non convertibili e non rimborsabili;

e) banconote in Reichsmark entro il limite massimo di 500 per ogni avente diritto

il cui possesso sia stato denunciato a norma delle leggi vigenti, in quanto di pertinenza di cittadini italiani rimpatriati entro il 1° luglio 1946 dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania e che non poterono essere convertite in Deutschemmark in base alle disposizioni del Governo militare alleato emanate nel 1952 in Germania, per fatti non imputabili ai possessori.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Parri, Bonacina, Magliano, Gigliotti e Trabucchi un emendamento tendente a sopprimere, nella lettera e), le parole: « entro il limite massimo di 500 per ogni avente diritto ».

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sono contrario per quanto riflette il merito della questione; faccio, però, presente che noi veniamo a stabilire così un diritto senza limiti; e non so se questo possa essere produttore.

B O N A C I N A. I limiti ci sono perchè si deve dimostrare che, per fatti non imputabili ai possessori, non è stato possibile convertire i Reichsmark in Deutschemmark in base alle disposizioni del Governo militare alleato emanate nel 1952 in Germania.

B E L O T T I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Intendevo dire che creiamo un diritto senza alcun limite di importo, non di condizioni. D'altra parte, si tratta di gente che, pure avendone la possibilità, non ha assolutamente ottemperato nel 1952 a quanto era necessario fare nel proprio interesse.

P I R A S T U. Credo che si tratti, oltre tutto, di una questione morale, cioè di non creare una disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri cittadini per i quali vale solo il terzo comma dell'articolo 7.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Parri ed altri.

(*E approvato*).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)18^a SEDUTA (29 aprile 1964)

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Per il riconoscimento delle partite creditorie, la loro determinazione e la loro appartenenza a una delle categorie indicate nell'articolo 3 e per la loro liquidazione è costituita apposita Commissione ministeriale, con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con quello degli affari esteri, la quale è così composta:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

due rappresentanti del Ministero del tesoro (Direzione generale del Tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Consiglio di Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante della Banca nazionale del lavoro;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi.

Con gli stessi decreti di cui al precedente comma saranno nominati il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.

Segretario della Commissione sarà un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a Consigliere di 2^a classe.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Magliano un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, i seguenti alinea: « un rappresentante dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di eliminazione » e « un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare i rappresentanti supplenti che potranno partecipare alle riunioni solo in caso di impedimento o di assenza dei titolari.

La Commissione delibera a maggioranza.

Il Presidente della Commissione potrà chiedere l'intervento in seduta di esperti, a titolo consultivo, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

La Commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.

(È approvato).

Art. 6.

La domanda per ottenere gli indennizzi di cui all'articolo 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro (Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero).

Alla domanda dovrà essere allegata la necessaria documentazione, attestante l'esistenza e la misura del credito.

Sono considerate valide le domande già presentate e che non siano state soddisfatte ad altro titolo.

Esse dovranno tuttavia essere integrate della documentazione di cui al secondo comma.

Sono estese agli atti occorrenti per i riconoscimenti di cui alla presente legge, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Propongo di aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « La domanda » le altre: « in carta libera ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo da me proposto.

(È approvato).

Propongo, altresì, di aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole: « necessaria documentazione » le altre: « essa pure in carta libera ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo da me proposto

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 7.

Le deliberazioni della Commissione, che hanno carattere definitivo, saranno eseguite dalla Banca nazionale del lavoro che provvederà per il pagamento agli aventi diritto degli indennizzi così liquidati.

Tali pagamenti saranno effettuati con imputazione al conto intestato al Ministero del tesoro presso la Banca nazionale del lavoro e di cui all'articolo 1, ed in conformità a quanto stabilito con la convenzione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.

Qualora l'importo del conto predetto non dovesse risultare sufficiente a soddisfare integralmente le richieste ritenute giustificate, gli indennizzi saranno liquidati in misura proporzionalmente ridotta.

Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio la Banca nazionale del lavoro renderà conto dei pagamenti effettuati, all'anzidetta Commissione.

Il rendiconto finale della gestione sarà presentato alla Commissione dalla Banca medesima entro sei mesi dal pagamento conseguente all'ultima deliberazione di detta Commissione.

L'eventuale residuo attivo del conto di cui al comma secondo sarà versato all'Era-rio dello Stato.

(È approvato).

Art. 8.

Gli interessi relativi al conto di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge saranno versati al bilancio dello Stato.

(È approvato).

Art. 9.

Per coprire le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4, si fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo n. 445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

(È approvato).

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici e Valsecchi Athos: « Agevolazioni tributarie a favore dell'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS) » (170)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici e Valsecchi Athos: « Agevolazioni tributarie a favore dell'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS) ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli atti e contratti stipulati dall'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS) per i compiti di suo istituto sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalità a favore della predetta Associazione, sono esenti da ogni specie di imposta e di tassa.

C E N I N I , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge a voi sottoposto è inteso alla concessione di agevolazioni tributarie all'Associazione volontari italiani del sangue, la cui sede è in Milano, e che, sorta per iniziativa dell'Associazione volontari donatori di sangue di Milano, si è estesa in Italia in 68 provincie, dando vita a oltre 700 sezioni, in altrettanti comuni, e a 59 centri trasfusionali per la raccolta, conservazione, controllo e distribuzione del sangue in flaconi.

Non ritengo necessario fornire ulteriori notizie sull'organizzazione e sull'attività dell'AVIS, poichè l'argomento è trattato diffusamente dalla relazione degli onorevoli proponenti, che certamente avrete letto sullo stampato che è stato distribuito. Mi preme, però, mettere nel giusto rilievo le benemeritenze dell'Associazione, che, nello svolgimento della sua opera altamente umanitaria, con il generoso, disinteressato contributo dei cittadini donatori di sangue, salva ogni giorno tante vite rendendo possibili e tempestive le trasfusioni, e contribuisce in modo decisivo all'opera di eliminazione della speculazione in tale campo.

L'articolo unico del disegno di legge, come avete udito quando il nostro Presidente ne ha dato lettura, parifica al trattamento tributario previsto per gli atti stipulati dallo Stato quello degli atti stipulati dalla AVIS ed esenta da ogni specie di imposta e di tassa i lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalità a favore della predetta Associazione. Ma, come risulta anche dalla relazione dei proponenti, la norma è intesa, in modo particolare, ad esonerare dalla tassa di registro la Associazione per la fusione con essa dell'Associazione volontari donatori di sangue di Milano; fusione dettata soprattutto dalla evidente utilità dell'unificazione dei servizi nonchè del coordinamento dell'impostazione amministrativa e delle varie iniziative di carattere didattico, organizzativo e propagandistico. Si tratta, insomma, di eliminare le remore fiscali all'unione di tutti i donatori italiani di sangue in un unico sodalizio nazionale che, assumendo la responsabilità dei servizi trasfusionali, garantisca alle popolazioni i servizi stessi, in qualsiasi con-

tingenza e con la maggior possibile sicurezza e tempestività.

Pertanto, considerate le sopra esposte finalità del disegno di legge, che trova, fra l'altro, un precedente in analogo provvedimento concernente la Croce Rossa Italiana, ne raccomando l'approvazione.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La materia di cui si discute rientra nella sfera di competenza del Ministero delle finanze, e pertanto non posso che rimettermi, per la valutazione specifica del disegno di legge di cui trattasi, alle dichiarazioni che farà il mio collega onorevole Valsecchi, che rappresenta quel Dicastero. Ritengo peraltro doveroso esprimere, in linea di principio, la mia viva preoccupazione per le nuove agevolazioni tributarie che vengono ad aggiungersi alle numerosissime già in vigore, creando precedenti, come avverrebbe anche in questo caso, per successive analoghe richieste.

B O N A C I N A . Mi sembra che le perplessità espresse dal rappresentante del Ministero del tesoro siano fondate. In secondo luogo, pur concordando sulla utilità di un potenziamento dell'AVIS, ritengo che le proposte agevolazioni fiscali non siano essenziali per il raggiungimento del fine indicato. Le questioni vanno affrontate nei loro reali termini, che, nel presente caso, sono amministrativi e tecnici, e non tributari. Solo così si può legiferare in modo armonico e coerente.

A mio parere, pertanto, è opportuno rinviare il seguito della discussione del presente disegno di legge, per attendere dalla 11^a Commissione (Sanità) il parere richiestole, a termini del Regolamento, dalla Presidenza del Senato.

G I G L I O T T I . Sono favorevole al disegno di legge, in considerazione delle finalità di particolare valore morale e di evidente utilità sociale che ispirano l'attività della Associazione volontari italiani del sangue. D'altra parte, concordando con le preoccupazioni espresse dal sottosegretario Belotti e dal senatore Bonacina, desidero sottolineare

la necessità che le esenzioni fiscali non vengano ulteriormente estese, e si addivenga anzi alla loro revisione.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In linea di principio sono d'accordo su quanto è stato autorevolmente osservato in merito alla necessità di limitare le esenzioni fiscali e di procedere alla loro revisione. Tuttavia ritengo che quando, come non di rado, inevitabilmente accade, si pone il dilemma della scelta fra una rigida e intransigente applicazione dei principi e la esigenza di provvedere a una vera necessità sociale, il problema vada risolto con senso di realismo e di equità, nell'interesse generale.

Nel presente caso va tenuto conto dell'opera altamente benemerita che l'AVIS svolge, senza alcun fine di lucro, nel campo sanitario. Tale attività comporta ingenti spese per il controllo sanitario dei donatori di sangue, per i prelievi e per il loro impiego, spese cui si provvede con i contributi, a rimborso spese, erogati da ospedali, cliniche e privati, secondo tariffe approvate dai medici provinciali, nonchè con elargizioni di benefattori privati o di enti locali. Quanto al Ministero della sanità, esso non dà alcun

aiuto alle sezioni dell'AVIS, mentre i sal-tuari e sempre inadeguati sussidi del Ministero stesso ad alcuni centri trasfusionali sono sempre inadeguati alle necessità, fra cui le spese (documentate) per attrezzature. Ne consegue che l'Associazione non è in condizioni di pagare i tributi inerenti alla sua fusione con l'Associazione volontari donatori di sangue di Milano e agli altri atti necessari al suo sviluppo e potenziamento.

Pertanto, considerate le finalità dell'Associazione e la preziosa opera che essa svolge, di evidente interesse pubblico, e che si risolve indubbiamente in un vantaggio anche economico per la collettività, è innegabile l'utilità del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari